

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 381-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE TIRABASSI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1959

Comunicata alla Presidenza il 25 aprile 1959

Ruoli organici del personale di segreteria e ausiliario degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale nonché carriera del personale di segreteria degli Istituti stessi

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che la vostra Commissione sottopone allo esame del Senato si propone lo scopo di assicurare personale fornito di qualità necessarie alle Segreterie degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale e di adeguare la carriera di detto personale a quella delle similari carriere delle Amministrazioni dello Stato.

La vostra Commissione non ha apportato sostanziali modifiche al testo proposto dal Governo. Però ha creduto opportuno espungere da questo disegno di legge ogni riferi-

mento al personale ausiliario, per rimandare ad altra legge lo stato, le attribuzioni e il numero di detto personale ausiliario.

Con l'articolo 1 si è voluto stabilire il principio che ogni Istituto di istruzione media, classica, scientifica e magistrale abbia un suo segretario, indipendentemente dal numero degli alunni frequentanti. In tale articolo si regola anche il numero degli applicati di segreteria.

Con l'articolo 2 si provvede a riordinare la struttura della carriera di detto personale, allineandola a quella del corrispondente per-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sonale degli Istituti di istruzione tecnica regolata con la legge 3 aprile 1958, n. 475.

L'articolo 3 è stato soppresso, perchè riguardava il personale ausiliario.

L'articolo 4 intende semplificare la procedura per la revisione dei ruoli organici di tutto il personale non insegnante.

L'articolo 5 tende ad eliminare la disparità di trattamento tra il personale di Segreteria dei ruoli speciali transitori, in servizio prima del 1° maggio 1948, che pur avendo esercitato le mansioni di segretario ed essendo in possesso del prescritto titolo di studio è stato inquadrato nella carriera esecutiva, e quello assunto posteriormente a tale data quale segretario e che è stato immesso, invece, nei ruoli aggiunti della carriera di concetto.

L'articolo 6 tende a conservare la sede e le funzioni di segretario a quel personale che è privo di titolo di studio, ma meritevole e capace di esercitare funzioni della carriera superiore, lasciandolo, peraltro, a

far parte del personale di segreteria della carriera esecutiva.

L'articolo 7 prevede che, nel primo concorso per la nomina di ruolo di detto personale, il 50 per cento dei posti disponibili venga riservato al personale già in servizio nelle segreterie degli istituti e che ha dato già prova di capacità nel disimpegno del proprio ufficio.

Nell'articolo 8 la vostra Commissione ha inteso favorire la categoria. Pertanto, ha fatto decorrere i benefici previsti dalla presente legge ai soli fini giuridici dal 1° luglio 1957, mentre ad ogni altro effetto avrà efficacia dal 1° ottobre 1959. Ha apportato ancora un emendamento alla tabella B del ruolo ad esaurimento del personale di segreteria, facendo partire la carriera dal coefficiente 180 fino al coefficiente 425 - Segretari di I classe (dopo 22 anni di servizio).

La vostra Commissione vi invita a dare voto favorevole al presente disegno di legge.

TIRABASSI, *relatore*

DISEGNI DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Ruoli organici del personale di segreteria e ausiliario degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale nonchè carriera del personale di segreteria degli Istituti stessi

Art. 1.

Ad ogni Istituto d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, il cui personale è a carico dello Stato, è assegnato un segretario.

Agli Istituti in cui la popolazione scolastica abbia superato i 300 alunni è assegnato, in aggiunta al segretario, un applicato di segreteria; agli Istituti in cui la popolazione scolastica abbia superato i 600 ed i 1000 alunni, sono assegnati, in aggiunta al segretario, rispettivamente, un secondo ed un terzo applicato di segreteria.

Agli Istituti che superino i 1000 alunni viene inoltre assegnato un altro applicato per ogni successivo gruppo di 500 alunni.

Art. 2.

Le carriere di concetto ed esecutive del personale di segreteria degli Istituti d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale a carico dello Stato, sono stabilite rispettivamente dalle tabelle A, B, C, annesse alla presente legge, che sostituiscono i quadri 32 e 53-a, allegati al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la parte riguardante il personale anzidetto.

Art. 3.

Ad ogni Istituto di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, il cui personale è a carico dello Stato, sono assegnati due bidelli fino a sei classi, da aumentarsi di una unità per ogni successivo gruppo di quattro classi.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ruoli organici e carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*).

Qualora l'Istituto abbia classi funzionanti in locali diversi da quelli della propria sede, l'aumento di cui al precedente comma si applica anche quando il numero di dette classi sia inferiore a quattro.

Per l'assegnazione dei bidelli da adibire ai servizi di educazione fisica valgono le norme di cui all'articolo 10 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Art. 4.

In conformità dei criteri stabiliti dagli articoli 1 e 3 della presente legge e in relazione alle variazioni del numero degli Istituti e di quello degli alunni e delle classi, si provvede, annualmente, alla revisione dei ruoli organici del personale non insegnante degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

La ripartizione dei posti di segretario, di applicato di segreteria, di aiutante tecnico e del personale ausiliario, tra i vari Istituti, è disposta annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Ai posti di bidello, previsti per ogni singolo istituto in base al comma precedente, possono essere assegnati anche i bidelli capo, il cui numero complessivo non può superare quello degli istituti.

Art. 5.

Il personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, inquadrato, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 344 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva, il quale abbia svolto lodevolmente, per almeno sei anni anche non continuativi, le mansioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, può ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti della carriera di concetto con la quali-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 4.

In conformità dei criteri stabiliti dallo articolo 1 della presente legge e in relazione alle variazioni del numero degli Istituti e di quello degli alunni e delle classi, si provvede, annualmente, alla revisione dei ruoli organici del personale non insegnante degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

La ripartizione dei posti di segretario, di applicato di segreteria e di aiutante tecnico tra i vari Istituti, è disposta annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Soppresso.

Art. 5.

Il personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, e magistrale, inquadrato, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 344 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva, il quale abbia svolto lodevolmente, per almeno sei anni anche non continuativi dalla data di assunzione in servizio, le mansioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, può ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti della

(Segue: *Testo del Governo*).

fica di vice segretario degli Istituti predetti, anche se assunto in Istituti dove, per effetto della presente legge, è istituito, in luogo del posto di applicato, un posto di segretario

Il collocamento nei ruoli aggiunti, previsto dal comma precedente, è condizionato al possesso di un titolo di studio di Istituto di istruzione di secondo grado, ed al parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Il personale di segreteria, inquadrato nei ruoli aggiunti, che presti servizio in Istituti dove, per effetto della presente legge, sia stato istituito in luogo del posto di applicato, un posto di segretario, e che non possenga un titolo di studio di cui al precedente articolo, può essere mantenuto, se riconosciuto idoneo, nel posto ricoperto, con le funzioni di segretario, continuando a far parte del personale di segreteria della carriera esecutiva.

In corrispondenza dei posti ricoperti dai segretari del ruolo ad esaurimento, dal personale appartenente ai ruoli aggiunti della carriera di concetto e da quello di ruolo aggiunto della carriera esecutiva che esercita le funzioni di segretario, ai sensi del precedente comma, saranno mantenuti scoperti altrettanti posti nel ruolo della carriera di concetto.

Saranno altresì mantenuti scoperti, in relazione al numero dei presenti nei ruoli aggiunti del personale non insegnante degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, altrettanti posti nei corrispondenti ruoli organici del personale appartenente alla carriera esecutiva ed a quella ausiliaria.

Art. 7.

Il primo concorso a posti di vice segretario e di applicato di segreteria negli Istituti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

carriera di concetto con la qualifica di vice segretario degli Istituti predetti, anche se assunto in Istituti dove, per effetto della presente legge, è istituito, in luogo del posto di applicato, un posto di segretario.

Identico.

Art. 6.

Gli applicati di segreteria di ruolo ordinario e il personale di segreteria del ruolo aggiunto, che prestino servizio, con funzioni di segretario, in istituti dove, per effetto della presente legge, sia stato istituito, in luogo del posto di applicato, un posto di segretario, anche se non siano in possesso di un titolo di studio di istituto medio di 2° grado, possono essere mantenuti, se riconosciuti idonei, nel posto ricoperto, continuando a far parte del personale di segreteria della carriera esecutiva.

Identico.

Saranno altresì mantenuti scoperti, in relazione al numero dei presenti nei ruoli aggiunti del personale non insegnante degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, altrettanti posti nei corrispondenti ruoli organici del personale appartenente alla carriera esecutiva.

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, che verrà bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sarà riservato, per il 50 per cento dei posti disponibili, al personale che, alla data del bando, presti lodevole servizio, da almeno un biennio, nelle segreterie degli istituti stessi.

I posti riservati che non siano conferiti sono portati in aumento a quelli disponibili per gli altri concorrenti.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore dal 1° ottobre 1959.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 8.

I benefici previsti dalla presente legge decorrono, ai soli fini giuridici, dal 1° luglio 1957.

Ad ogni altro effetto la legge avrà efficacia dal 1° ottobre 1959.

(Segue: *Testo del Governo*).

TABELLA A.

CARRIERA DI CONCETTO (SEGRETARI)

Coefficiente 202 - Vice segretari.

Coefficiente 229 - Segretari aggiunti (dopo quattro anni di servizio).

Coefficiente 271 - Segretari (dopo sette anni di servizio).

Coefficiente 325 - Primi segretari (dopo tredici anni di servizio ovvero dopo undici anni mediante esami per merito distinto).

Coefficiente 402 - Segretari principali (dopo sette anni di permanenza nella qualifica di primo segretario).

TABELLA B.

RUOLO AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA

Coefficiente 180 - Segretari di 4^a classe.

Coefficiente 202 - Segretari di 3^a classe (dopo sei anni di servizio).

Coefficiente 229 - Segretari di 2^a classe (dopo dodici anni di servizio).

Coefficiente 271 - Segretari di 1^a classe (dopo diciotto anni di servizio).

TABELLA C.

CARRIERA ESECUTIVA (APPLICATI DI SEGRETERIA)

Coefficiente 157 - Applicati aggiunti.

Coefficiente 180 - Applicati (dopo due anni di servizio).

Coefficiente 202 - Primi applicati (dopo sette anni di servizio).

Coefficiente 229 - Applicati principali (dopo quindici anni di servizio ovvero dopo tredici anni mediante esami per merito distinto).

Coefficiente 271 - Applicato capo (dopo otto anni di permanenza nella qualifica di applicato principale).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

TABELLA A.

CARRIERA DI CONCETTO (SEGRETARI)

Identica.

TABELLA B.

RUOLO AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA

Coefficiente 180 - Segretari di 5^a classe.

Coefficiente 202 - Segretari di 4^a classe (dopo sei anni di servizio).

Coefficiente 229 - Segretari di 3^a classe (dopo dodici anni di servizio).

Coefficiente 271 - Segretari di 2^a classe (dopo diciotto anni di servizio).

Coefficiente 325 - Segretari di 1^a classe (dopo ventidue anni di servizio).

TABELLA C.

CARRIERA ESECUTIVA (APPLICATI DI SEGRETERIA)

Identica.